

I contribuenti innocenti possono difendersi dagli abusi del Fisco

ANTONIO LOVISOLO*

L'annunciata "stangata" per gli spedizionieri genovesi potrebbe risolversi in un nulla di fatto. Lo statuto del contribuente - legge che finalmente ristabilisce l'equilibrio nei rapporti fra contribuenti e Fisco - vieta l'irrogazione di sanzioni e l'applicazione di interessi nei confronti del contribuente (nella specie lo spedizioniere) che si sia uniformato ad una prassi amministrativa. E ciò - stando almeno alle notizie attinte - è proprio quanto è accaduto.

Da tempo gli spedizionieri doganali lasciano in custodia, presso le casse incaricate, gli assegni circolari necessari al pagamento delle somme dovute, con l'intesa che i funzionari procedano alla registrazione dei pagamenti alla scadenza fissata. Il possibile sfasamento fra la registrazione degli assegni da parte dell'Ufficio e i termini improrogabili entro i quali il pagamento deve essere effettuato (a cura del contribuente), non era mai stato, sinora, oggetto di alcun rilievo da parte dell'Amministrazione. Oggi, tuttavia, l'Agenzia lascia chiaramente intendere che la prassi non è più

tollerabile quando produce un ritardo nei pagamenti dei diritti doganali.

Dal punto di vista formale il comportamento dell'Ufficio viola lo spirito di collaborazione che da sempre anima i rapporti fra Dogana e spedizionieri. Sinergia sigillata dallo statuto del contribuente che così recita: «I rapporti fra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e della buona fede». Ne segue che la "stangata" dell'Agenzia (smentendo la prassi consolidata), delude l'affidamento del contribuente e viola la legge, facendo regredire i rapporti fra Fisco e cittadino/contribuente a rapporti fra Stato e suddito. Ovviamente l'Agenzia, nella propria riorganizzazione, è libera di modificare per il futuro tale prassi. Ma la tutela dell'affidamento del contribuente impone che le relative conseguenze, anche sanzionatorie, non potranno che applicarsi per i comportamenti futuri.

Resta in ogni caso chiaro che, al di là della legittimità del comportamento dell'Agenzia, la prassi descritta non potrà più essere continuata. Ciò significa che, per l'avvenire, gli effetti del

ritardo nei pagamenti, saranno inevitabili. Più precisamente, molti dei minacciati provvedimenti di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, attengono a somme legittimamente non più dovute in conseguenza della intervenuta definizione degli originari carichi tributari ai sensi della legge sul condono. Del tutto giustificato appare, quindi, lo sconcerto e l'irritazione dei contribuenti che - dopo aver onerosamente definito la propria pendenza tributaria - si trovano comunque minacciati in relazione ai beni patrimoniali più cari e "sacri": la casa e l'automobile (o lo scooter), spesso indispensabile strumento di lavoro.

I "principi" confluiti nello statuto del contribuente, evidentemente non bastano. Per non trasformare il cittadino in suddito, sempre e comunque sottomesso a qualunque azione della Amministrazione, occorre adottare un semplicissimo rimedio assai semplice: quello del più intenso ed efficace collegamento e comunicazione fra Concessionario ed Agenzia fiscale.

Non è superfluo, comunque, ricordare che, secondo quanto prescritto dal regolamento co-

munitario, i diritti doganali sono riscossi entro i termini assegnati e comunicati dall'Ufficio a ciascun spedizioniere, e che il ritardo nei versamenti obbliga lo spedizioniere al pagamento di interessi (piuttosto elevati) e lo espone all'irrogazione di sanzioni. Se il panorama normativo è ricco di obblighi e sanzioni, va segnalata l'esistenza di disposizioni studiate per rispondere alle esigenze degli spedizionieri che svolgono con carattere di continuità operazioni doganali. La legge italiana prevede infatti che, agli operatori ritenuti "affidabili", l'Amministrazione consenta la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati (diritti che vengono, ovviamente, annotati in "conto di debito" a ciascun spedizioniere). Ricordo, infine, che il pagamento dei diritti in parola può avvenire anche a mezzo di bonifico bancario. In tal modo è possibile effettuare il versamento avvalendosi del servizio *home-banking*.

Ciò detto, non c'è dubbio che la prassi sino ad oggi instaurata fosse più sicura, visto che poneva gli spedizionieri al riparo dagli effetti di possibili dimenticanze. Ma la continuità di tale prassi è stata spezzata. La categoria stia dunque in allerta: le scadenze sono dietro l'angolo, le fauci del Fisco anche.

*Professore di Diritto tributario e Sistemi fiscali comparati, Università di Genova